



COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Del 30.03.2018	Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.
--------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 12:00 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Francesco Ferraiuolo	X	
Consiglieri	Di Fazio Gennaro	X	
	Mazzella Giuseppe	X	
	Marcone Carlo	X	
	Nocerino Michele	X	
	La Torraca Eva	X	
	Aversano Fabio	X	
	De Martino Gianluca	X	
	Califano Gelsomina Maria	X	
	Vigorelli Pier Lombardo	X	
	Ambrosino Francesco		X
	Feola Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Totale Presenti		12

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta Il Presidente, Prof. Francesco Ferraiuolo, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Atteso che l'imposta Unica comunale è composta da:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni ed a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

Che

- la TASI o meglio denominato il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamati i commi 675, 676, 677, 678 e 683, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i quali in merito alla TASI prevedono:

- comma 675 - la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- comma 676 - l'aliquota di base è pari all'1 per mille; i Comuni possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677 - il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili (6 per mille per l'abitazione principale); per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- comma 677 (modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, letta a), del D.L. 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68) - per l'anno 2014 possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo

0,8 per mille a condizione che siano finanziate , relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico dell'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- comma 678 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può eccedere l'1 per mille;
- comma 683 – il consiglio comunale deve approvare le aliquote TASI, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione; le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art.1, comma 14, della Legge 28.12.2015, n. 208 che prevede l'abolizione del pagamento della TASI, dell'abitazione principale del possessore, tranne che per le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 con la quale è stata comunicata l'attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe in materia di imposta unica comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Dato atto che con delibera consiliare n.15 del 28/03/2017 sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2017;

Ritenuto necessario, per l'anno 2018, di confermare le aliquote determinate per l'anno 2017 con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2017 , come segue:

Fattispecie	Aliquota
-------------	----------

Abitazione principale e relative pertinenze solo cat. A1 – A8 e A9	0,25 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale (proprietario riduzione 50% base imponibile sulla quota del 90%-comodatario esente per la quota del 10%)
Abitazioni tenute a disposizione
Fabbricati rurali strumentali
Beni-merce	...
.....
Altri immobili

Visti:

- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
- il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68;
- il D.L. 09.06.2014, n. 88;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione CP n. 25 del 26.04.2012 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Aperta la discussione, non essendoci interventi il Presidente passa alle dichiarazioni di voto.

Al termine con votazione, palese espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

- Presenti n. 12
- Assenti n. 1 (Ambrosino F.)
- Favorevoli n. 12
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni espone in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,25 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	-----
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	-----
Abitazioni tenute a disposizione	----
Fabbricati rurali strumentali	-----
Beni merce	-----
.....	
Altri immobili	-----

- 2) di dare atto che in applicazione alle aliquote succitate è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- 3) di dare atto che le aliquote stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2018 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000, costituisce allegato al Bilancio finanziario 2018/2020, in corso di approvazione;
- 5) di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e secondo le modalità previste dallo stesso Ministero con nota prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente / disposizioni generali all'albo Pretorio del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con separata votazione dal seguente risultato

- Favorevoli n. 12
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Vincenzina Marra

-per la regolarità contabile: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Prof. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Comune di Ponza

N. 0003320 10/04/2018



Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenzina Marra